



# COMUNE DI RIVALTA DI TORINO

## I.C.I. 2008

### ALIQUOTE:

Aliquota <b>ordinaria</b>	7 per mille
Abitazione principale con categoria A2 – A3 – A4 – A5 – A6 – A7	Esclusa
Aliquota <b>ridotta</b> per alloggi adibiti ad <b>abitazione principale</b> e <b>pertinenze assimilate</b> – <b>Categorie A1 – A8 – A9</b> con detrazione di € 413,17	6 per mille
Aliquota <b>agevolata</b> per alloggi locati a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dagli accordi di cui all'art. 2, comma 3, della <b>legge 9/12/1998, n. 431</b> , a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla stipula del contratto. L'applicazione è condizionata alla presentazione, presso l'Ufficio Tributi entro il mese di stipula, di copia del contratto di locazione già registrato.	2 per mille

### ABITAZIONE PRINCIPALE

A seguito della pubblicazione del decreto legge n. 93/08 si informa che a partire dall'anno 2008 sono escluse dall'imposta comunale sugli immobili le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e pertinenze assimilate. Sono altresì escluse le unità immobiliari concesse in uso gratuito ai parenti in base al regolamento comunale.

Per **abitazione principale** si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente. La condizione di dimora abituale è acquisita esclusivamente attraverso la **residenza anagrafica**.

E' legalmente considerata abitazione principale il fabbricato del coniuge legalmente separato non assegnatario dell'alloggio, a condizione che non dimori in un appartamento ubicato nello stesso comune in cui si trova l'ex casa coniugale.

Si considerano parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto. L'**assimilazione** opera a condizione che il titolare di diritto reale sull'abitazione principale coincida con il titolare di diritto reale sulla pertinenza, anche in quota parte.

Si intende per **pertinenza** il garage o box o posto auto, la soffitta, la cantina:

- limitatamente ad una unità per ciascuna categoria catastale, compresa esclusivamente nelle cat. C/2, C/6 e C/7;
- a condizione che sia durevolmente ed esclusivamente asservita all'abitazione stessa.

Spetta al contribuente comunicare per iscritto, su apposito modulo, all'ufficio tributi gli estremi delle unità immobiliari, diverse dall'abitazione principale, che assumono la condizione di pertinenza assimilata. La comunicazione deve essere contestuale alla dichiarazione o alla denuncia di variazione.

I moduli di comunicazione sono reperibili presso l'Ufficio Tributi e sul sito Internet [www.comune.rivalta.to.it](http://www.comune.rivalta.to.it).

Si considerano abitazioni principali, a tutti gli effetti, le unità immobiliari concesse in **uso gratuito** a parenti in linea retta di primo grado (genitori e figli).

L'assimilazione opera a condizione che:

- almeno uno dei soggetti passivi dell'imposta sull'unità immobiliare concessa in uso gratuito abbia la residenza anagrafica nel comune di Rivalta di Torino;

- l'unità immobiliare concessa in uso gratuito sia adibita ad abitazione principale del parente in linea retta di primo grado;
- il parente beneficiario non sia proprietario o titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, anche parziale, dell'unità immobiliare concessa in uso gratuito.

L'assimilazione è ammessa per una sola unità immobiliare concessa in uso gratuito ad un solo parente in linea retta di primo grado.

E' fatto obbligo al contribuente di comunicare per iscritto al comune impositore gli estremi dell'unità immobiliare assimilata ad abitazione principale concessa in uso gratuito a parenti, attestando che l'unità immobiliare stessa è adibita ad abitazione principale del concessionario ed indicando contestualmente le generalità ed il grado di parentela del concessionario stesso. La comunicazione deve essere contestuale alla dichiarazione o alla denuncia di variazione.

I moduli di comunicazione sono reperibili presso l'Ufficio Tributi e sul sito Internet [www.comune.rivalta.to.it](http://www.comune.rivalta.to.it).

### ***VERSAMENTO DELL'IMPOSTA:***

**Acconto:** entro il **16 giugno 2008**, pari al 50% dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente.

**Saldo:** dal 1° al **16 dicembre 2008**, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata.

N.B. Il versamento può avvenire in un'unica soluzione entro il termine di scadenza dell'acconto. In questo caso l'imposta deve essere calcolata utilizzando le aliquote e la detrazione previste per l'anno 2008.

Il versamento può essere effettuato:

- con gli appositi moduli sul **conto corrente postale n. 88739479** intestato a **Equitalia Nomos S.p.A. RIVALTA DI TORINO – TO – ICI**, presso le filiali del concessionario Equitalia Nomos S.p.A., presso gli uffici postali e gli sportelli bancari autorizzati (Unicredit Banca), presso gli istituti di Credito convenzionati;
- tramite postazione Bancomat presso l'Ufficio Tributi;
- tramite delega di pagamento mod. F24.

Il pagamento dell'Imposta deve essere effettuato con **arrotondamento all'euro** per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

### ***DICHIARAZIONE I.C.I. PER L'ANNO 2007***

A partire dall'anno 2008, va presentata solo quando le variazioni sono relative a riduzioni d'imposta e nei casi in cui tali variazioni non sono immediatamente acquisibili da parte dei comuni attraverso la consultazione della banca dati catastale.

La soppressione dell'obbligo dichiarativo discende dall'effettiva operatività del sistema di circolazione e fruizione dei dati catastali, accertata con provvedimento 18/12/2007 dell'Agenzia del Territorio. Grazie all'interscambio informativo, infatti, gli enti locali possono direttamente accedere ai dati relativi agli immobili in essi situati, contenuti negli archivi informatici del Catasto.

In pratica, la dichiarazione ICI **non deve essere presentata** quando gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta dipendono da atti per i quali sono applicabili le procedure telematiche attraverso il modello unico informatico (MUI). Si tratta del modello tramite il quale i notai effettuano la registrazione, la trascrizione, l'iscrizione e l'annotazione nei registri immobiliari, nonché la voltura catastale di atti relativi a diritti sugli immobili.

In particolare, l'utilizzo del MUI è obbligatorio dal 15 giugno 2004 per gli atti di compravendita di immobili e per gli adempimenti relativi agli atti di cessione e costituzione, a titolo oneroso, dei diritti reali di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie; dal 1° giugno 2007, invece, per tutti gli altri atti formati o autenticati da quella data.

#### IN QUALI CASI SI DEVE PRESENTARE LA DICHIARAZIONE ICI

- per gli immobili che godono di una riduzione dell'imposta (come nel caso dei **fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati**, o dei terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli). Le riduzioni vanno dichiarate sia quando si acquista che quando si perde il relativo diritto;
- per gli immobili che sono stati oggetto di atti per i quali non è stato utilizzato il MUI; A titolo esemplificativo si elencano le seguenti fattispecie, per le quali l'obbligo del MUI decorre dal 1° giugno 2007:
  - • donazioni;
  - • permuta;
  - • cessioni di beni ai creditori;
  - • cessioni di diritti reali a titolo gratuito;
  - • convenzioni matrimoniali;
  - • costituzione di diritti reali a titolo gratuito
- quando il Comune non può acquisire dalla banca dati catastale le informazioni necessarie ai fini del pagamento dell'imposta, perchè:
  - l'immobile è stato oggetto di locazione finanziaria o di un atto di concessione amministrativa su aree demaniali;
  - l'atto ha riguardato un'area fabbricabile;
  - il terreno agricolo è divenuto area fabbricabile o viceversa;
  - l'area è divenuta edificabile in seguito alla demolizione del fabbricato;
  - l'immobile ha perso o acquisito il diritto all'esenzione o all'esclusione dall'ICI;
  - l'immobile ha perso o acquisito la caratteristica della ruralità;
  - per il fabbricato classificabile nel gruppo catastale D, non iscritto in catasto, ovvero iscritto, ma senza attribuzione di rendita, interamente posseduto e utilizzato da imprese e distintamente contabilizzato, sono stati contabilizzati costi aggiuntivi a quelli di acquisizione;
  - l'immobile è stato oggetto in catasto di dichiarazione di nuova costruzione ovvero di variazione per modifica strutturale oppure per cambio di destinazione d'uso (DOC-FA);
  - l'immobile è di interesse storico o artistico;

- si è verificato l'acquisto o la cessazione di un diritto reale sull'immobile per effetto di legge (ad esempio l'usufrutto legale dei genitori o il diritto di abitazione da parte del coniuge superstite)
- l'immobile è stato oggetto di vendita all'asta giudiziaria, nell'ambito di procedure di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa, ecc.

Per un'elencazione esaustiva dei casi in cui la dichiarazione va presentata si rimanda alle Istruzioni per la compilazione predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

#### TERMINI DI PRESENTAZIONE

La dichiarazione deve essere presentata entro *il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui il possesso ha avuto inizio*. Per avere un quadro completo dei termini di presentazione della dichiarazione ICI occorre ricordare che la dichiarazione dei redditi va presentata a scadenze differenziate.

**Si precisa che questa Amministrazione ritiene comunque regolari le dichiarazioni presentate entro il 31 luglio 2008.**